



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER IL 2020 REDATTO IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N. 443/2019 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI.

L'anno **duemilaventi** addi **ventisette** del mese di **luglio** alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, nel quale sono membri i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ALBERTINO Giorgio	Sindaco	Si
COSSOLO Marco	Presidente	Si
FERAUDO Miranda	Consigliere	Si
MARGARIA Roberta	Consigliere	Si
PAPA Tonino	Vice Sindaco	Si
CERUTTI Daniele	Consigliere	Si
DI BENEDETTO Carmine	Consigliere	Si
LANFREDI Alfredo	Consigliere	Si
COLLA Marco	Consigliere	Si
FALCIOLA Roberto	Consigliere	Si
PIOLA Maria Vittoria	Consigliere	Si
TAMIETTI Alberto	Consigliere	Si
CORPILLO Mauro	Consigliere	Giust.

Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.

Assiste alla seduta il Segretario supplente dott. Carmelo PUGLIESE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1 gennaio 2014, composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI),
- l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, la soppressione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mantenendo in vita le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

RILEVATO che il comma 682 dell'art. 1 della Legge sopra indicata, dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune, con riferimento alla disciplina per l'applicazione della TARI, determina:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di abbattimento rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11. del 30/04/2020 e s.m.i è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

RILEVATO che

- il comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- l'articolo 1, comma 527, della legge di bilancio di previsione 2018 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, -ARERA- funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti;
- nell'ottica di uniformare su tutto il territorio nazionale il sistema di determinazione della TARI, con deliberazione n. 443/2019 di "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*"; l'ARERA ha fissato i parametri per l'individuazione dei costi efficienti, vincolando gli aumenti tariffari ad un'effettiva correlazione tra l'incremento del costo e il miglioramento della qualità del servizio reso dal gestore;
- il sistema di regolazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

attuato dall'ARERA conferisce alle risultanze dei fabbisogni standard, di cui al citato comma 653, valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario.

CONSIDERATO che, pur intervenendo sul metodo tariffario (MTR), l'ARERA non si è pronunciata sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, rimandando per tale aspetto ai criteri contenuti del D.P.R. n. 158/199. Pertanto i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono: *a)* la superficie di riferimento per ogni utenza *b)* i coefficienti di produttività dei rifiuti di cui al d.p.r. 158/1999 (che potranno essere quantificati anche nella forbice superiore o inferiore al 50% rispetto alla tabella ministeriale) *c)* la produzione media dei rifiuti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte *d)* il costo del servizio di igiene urbana.

EVIDENZIATO che quanto sopra è avvalorato dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 che conferma, per l'anno 2020, l'efficacia della disciplina della TARI contenuta nella Legge 147/2013 dai commi da 641 a 668, e di conseguenza il mantenimento in vita del metodo normalizzato, disposto al comma 651, nonché del sistema di misurazione puntuale, previsto dal comma 652, il quale, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, consente di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono crescere in misura superiore al limite alla variazione annuale che dovrà tener conto dei seguenti parametri:

- a) tasso di inflazione programmata;
- b) miglioramento della produttività;
- c) miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- d) modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Inoltre, l'art. 3 dell'allegato A del MTR stabilisce che per l'anno 2020 la modifica dei costi variabili rispetto all'ammontare del loro valore nel PEF riferito all'anno precedente debba restare all'interno del range 0,8 e 1,2.

EVIDENZIATO che al punto 1.3 del MTR, fra le altre procedure ammesse, viene riconosciuta la facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, e che in tal caso si renderà necessario indicare, tra le componenti di costo ammesse, quali voci del PEF non si ritiene di coprire integralmente, fermo restando il vincolo di coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 2 della delibera ARERA n. 57/2020.

DATO ATTO che nelle more della verifica da parte dell’Autorità circa la coerenza del PEF rispetto ai dati e alla documentazione trasmessa, si attuano le determinazioni assunte dall’Ente Territorialmente Competente e dal Comune.

CONSIDERATO che in ragione dello stato di emergenza sanitaria, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, a partire dal mese di marzo u.s. il Governo ha adottato una serie di provvedimenti diretti ad assicurare il distanziamento sociale, tra cui la sospensione dell’attività di svariate categorie economiche.

IN CONSIDERAZIONE degli effetti della sospensione delle attività in termini di produzione dei rifiuti, con deliberazione n. 158 adottata in data 5 maggio 2020, in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga” l’ARERA ha determinato la misura delle riduzioni da applicare sull’importo della TARI alle categorie colpite dalle misure di distanziamento e, a copertura dei relativi oneri, ha disposto la rimodulazione dei coefficienti tariffari che comporta, tuttavia, l’aumento della tassa per i rifiuti a carico delle altre categoria di utenti.

VALUTATO che la volontà dell’Amministrazione comunale è di contribuire alla conservazione del tessuto economico e sociale alleggerendo la pressione fiscale a carico di specifiche categorie economiche in sofferenza finanziaria coincidenti in larga misura con le utenze non domestiche colpite dalle misure di distanziamento sociale, riconoscendo alle stesse una riduzione tariffaria commisurata al periodo di chiusura delle attività stesse con oneri a carico del bilancio comunale nel modo che segue:

- Attività chiuse per un periodo che va da 56 a 70 giorni : riduzione del 20% sul totale
- Attività chiuse per un periodo che va da 42 a 55 giorni: riduzione del 16% del totale
- Attività chiuse per un periodo che va da 36 a 41 giorni: riduzione del 12% del totale
- Attività chiuse per un periodo fino a 35 giorni: riduzione del 10% del totale

ACCERTATO

- che l’Amministrazione può dare corso a tale intendimento in ragione della facoltà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660 la legge n. 147 del 2013 di applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni “facoltative”, in aggiunta a quelle “tipiche” consentendone la copertura con apposite autorizzazioni di spesa assicurate da risorse a carico del bilancio comunale, in luogo dei proventi derivanti dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento.

- che la somma necessaria per la copertura dei maggiori oneri conseguenti all’applicazione delle predette riduzioni è stata stimata in € 50.000,00

-che per il suo finanziamento potranno essere utilizzate le risorse derivanti dai trasferimenti di avanzo di amministrazione deliberati dal Consorzio Covar14 a favore degli enti consorziati che per il comune di Carignano ammontano a

€118.103,20 ;

EVIDENZIATO che

-il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, introdotto con il decreto crescita n. 34/2019, stabilisce che a partire dal 2020, per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre, la TARI va commisurata in acconto alla tariffa dell'anno precedente, mentre per quelli aventi scadenza successiva deve essere calcolata a saldo sulle tariffe dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 secondo il quale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il consiglio comunale deve determinare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

PRESO ATTO che in base alla delibera ARERA n. 57/2020 recante "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*" il compito di Ente territorialmente competente, spetta al Covar 14;

RICHIAMATA la deliberazione del assemblea dei Sindaci del Covar 14 n._ 6, in data 13/07/2020, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020, redatto dal Covar14 in veste di Ente territorialmente competente, sulla base delle disposizioni contenute nel nuovo MTR

PRESO ATTO che anche per l'anno 2020, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, il MTR riconferma 1) il sistema di attribuzione dei costi contenuti nel Piano economico Finanziario fra utenze domestiche e non domestiche in proporzione alla potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati; 2) il metodo normalizzato di calcolo della tariffa commisurato ai criteri di cui al d.p.r. n. 158/1999; 3) il sistema di misurazione puntuale da calcolarsi commisurando la tariffa al costo del servizio sui rifiuti e alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 4) il costo del servizio.

RITENUTO non necessario modificare il metodo utilizzato negli anni precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU, in ragione dell'esperienza maturata in regime di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale e dei successivi prelievi, in riferimento alla realtà socio- economica del territorio consortile, circa la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 655 della legge 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle

istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

VISTI:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;

Vista la proposta n. 236/2020 dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all'argomento;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi per alzata di mano

Votanti 12 – favorevoli 9 (astenuiti FALCIOLA, PIOLA, TAMIETTI)

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, come risultante dall'allegato "A" alla presente proposta di deliberazione, disposto - da parte di Covar 14 - secondo il MTR approvato con deliberazione dell'ARERA n. 443/2019
- 2) di determinare la TARI per l'anno 2020 così come indicato nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, assicurando la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per l'anno 2020,
- 3) di approvare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nell'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5% riconfermata anche per l'anno 2020 dalla Città Metropolitana di Torino;
- 5) per le ragioni di cui in narrativa, di riconoscere alle utenze non domestiche colpite dalle misure di distanziamento sociale imposte dai provvedimenti governativi, una riduzione tariffaria determinata nel modo che segue:
 - Attività chiuse per un periodo che va da 56 a 70 giorni : riduzione del 20% sul totale
 - Attività chiuse per un periodo che va da 42 a 55 giorni: riduzione del 16% del totale
 - Attività chiuse per un periodo che va da 36 a 41 giorni: riduzione del 12% del totale
 - Attività chiuse per un periodo fino a 35 giorni: riduzione del 10% del totale
- 6) di dare atto che la stima della somma necessaria per la copertura finanziaria

degli oneri derivanti dalle riduzioni di cui al punto precedente si attesta attorno a € 50.000,00 ed è garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa finanziata da risorse derivanti dai trasferimenti assicurati dal Consorzio Covar14;

- 7) di dare atto che verranno assicurate riduzioni tariffarie di natura sociale ai cittadini che dimostreranno di essere stati particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 attraverso la presentazione di idonea documentazione quale Isee istantaneo inferiore a € 12.000,00 la cui copertura viene assicurata attraverso apposita autorizzazione di spesa finanziata da risorse derivanti dai trasferimenti assicurati dal Consorzio Covar14;
- 8) di dare atto che verranno assicurate riduzioni tariffarie del 10% del totale di natura sociale alle famiglie numerose che si trovano ad abitare con almeno tre componenti in abitazioni aventi superficie fino a 50 mq. Ovvero almeno 5 componenti in abitazioni aventi superficie fino a 80 mq previa verifica da parte dell'ufficio della correttezza di quanto dichiarato;
- 9) di dare atto che il trasferimento di avanzo di amministrazione deliberato dal Consorzio Covar14 a favore degli enti consorziati per il comune di Carignano ammonta a €118.103,20 e viene stanziato interamente a copertura delle agevolazioni/riduzioni elencate nei capoversi precedenti che non sono considerate come componenti del PEF, bensì sono gestite direttamente come modulazione dei ricavi derivanti dall'articolazione tariffaria: ..
- 10) Di dare atto che le scadenze dei versamenti in acconto sono:
 - 15 settembre
 - 30 novembre
 - 31 gennaio 2021
- 11) che entro il 14 ottobre p.v. la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare, con separata votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
SUPPLENTE
Firmato digitalmente
dott. Carmelo PUGLIESE
